



Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – 030.9870083
PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Zone, lì 16/10/2026
Prot. assegnato da sistema

ORDINANZA N. 9 DEL 16/10/2026

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE DI PARCHEGGIO COMUNALI – GIORNI 19 E 20 OTTOBRE 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale ha programmato, per le giornate del 19 e 20 ottobre 2026, interventi di realizzazione, rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale presso diverse aree di parcheggio situate sul territorio comunale;

CONSIDERATO CHE l'esecuzione delle suddette lavorazioni richiede che le aree interessate siano mantenute libere da veicoli in sosta e temporaneamente interdette alla circolazione, al fine di consentire il regolare svolgimento degli interventi e garantire adeguate condizioni di sicurezza;

RILEVATO CHE la presenza di veicoli all'interno delle aree oggetto di intervento potrebbe ostacolare le lavorazioni, comprometterne la corretta esecuzione e determinare situazioni di potenziale pericolo per gli operatori e gli utenti della strada;

DATO ATTO CHE gli interventi interesseranno progressivamente le diverse aree di parcheggio comunali e che, pertanto, le limitazioni alla sosta e alla circolazione dovranno essere circoscritte alle sole aree effettivamente interessate dalle lavorazioni;

RITENUTO OPPORTUNO disporre la riapertura delle singole aree di parcheggio non appena completate le operazioni di posa della segnaletica orizzontale, compatibilmente con i tempi tecnici di asciugatura dei materiali impiegati e previa verifica delle necessarie condizioni di sicurezza, al fine di contenere i disagi per la cittadinanza;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare appositi provvedimenti temporanei di regolamentazione della sosta e della circolazione veicolare, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e il regolare svolgimento delle lavorazioni;

VISTI:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada»;
- l'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, relativo alle opere, ai depositi e ai cantieri stradali;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada»;

- il D.M. 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;
- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area;

ORDINA

Nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 ottobre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, e comunque limitatamente al periodo di effettiva esecuzione delle lavorazioni, nelle seguenti aree di parcheggio comunali, meglio individuate nella planimetria allegata facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

1. Via Loden;
2. Piazza Caduti;
3. Piazza Vadur;
4. Via Belvedere;
5. Via Valurbes;
6. Via Panoramica – area di sosta lungo la carreggiata;
7. Via Panoramica – area di parcheggio in prossimità del Punto Acqua;

SONO ISTITUITI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI:

1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, limitatamente agli stalli e alle superfici di parcheggio interessati dalle lavorazioni, secondo le modalità e le tempistiche rese note mediante la segnaletica temporanea appositamente installata.

2. DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO

È vietata la circolazione veicolare all'interno delle aree di parcheggio interessate dagli interventi, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni, fatta eccezione per i mezzi operativi dell'impresa incaricata e per i veicoli di emergenza e soccorso, compatibilmente con le condizioni di sicurezza.

3. RIAPERTURA DELLE AREE DI PARCHEGGIO

Le singole aree di parcheggio dovranno essere riaperte alla sosta e alla circolazione non appena completate le relative lavorazioni, previo accertamento dell'avvenuta asciugatura dei materiali e del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le limitazioni previste dalla presente ordinanza dovranno essere applicate esclusivamente alle aree effettivamente interessate dagli interventi e per il tempo strettamente indispensabile alla loro esecuzione, evitando, ove tecnicamente possibile, la contemporanea chiusura di tutte le aree di parcheggio individuate.

DISPONE

Che l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori provveda, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente:

1. Alla preventiva installazione della segnaletica stradale temporanea di prescrizione e di cantiere, conforme al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e al D.M. 10 luglio 2002, garantendone la corretta visibilità e il mantenimento in efficienza per tutta la durata degli interventi.
2. Alla delimitazione e alla messa in sicurezza delle aree interessate, mediante idonei dispositivi di segnalamento e protezione, impedendo l'accesso ai veicoli non autorizzati durante l'esecuzione delle lavorazioni.
3. All'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli operatori, dei pedoni e degli utenti della strada, assicurando, ove possibile, la continuità della circolazione lungo la viabilità esterna alle aree di intervento.
4. Alla riapertura delle singole aree di parcheggio non appena ultimate le lavorazioni e ripristinate le condizioni di sicurezza, senza attendere necessariamente la conclusione degli interventi programmati nelle altre aree.
5. Alla tempestiva rimozione della segnaletica temporanea e di ogni eventuale dispositivo di delimitazione non più necessario, ripristinando la piena e regolare fruibilità delle aree interessate.

DISPONE ALTRESÌ

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Zone.
- La trasmissione del provvedimento all'impresa esecutrice dei lavori e agli uffici comunali competenti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- Che gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 siano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che i trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità di proporre ricorso avverso la segnaletica stradale ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità previste dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Antonio Zatti*

*documento firmato digitalmente



Marco Antonio Zatti
16.10.2026 13:08:15
GMT+02:00

-PLANIMETRIA-



Via Loden



Piazza Caduti



Pianna Vadur – primo parcheggio



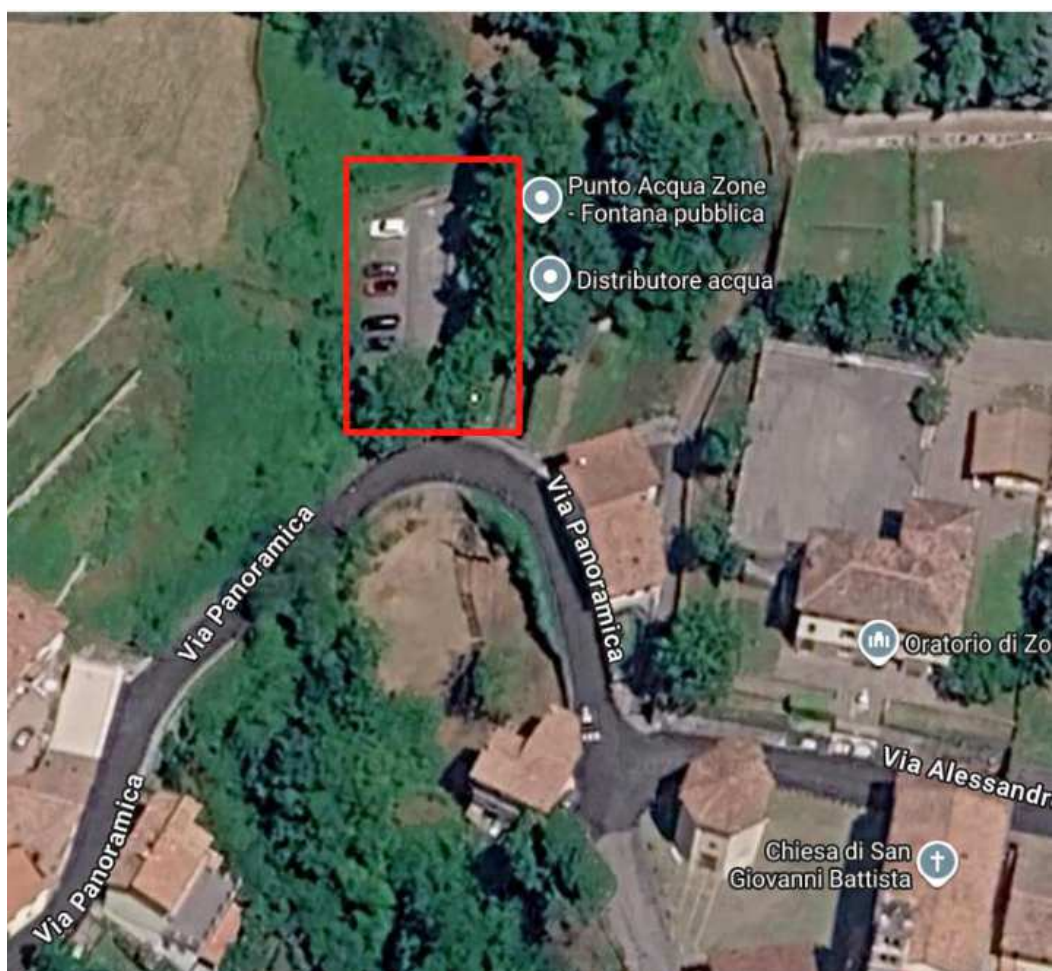
Via Belvedere



Via Valurbes



Via Panoramica



Via Panoramica (Punto Acqua)



Via Loden